

1682/2017

Tribunale di Treviso

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

A scioglimento della riserva che precede nel ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. e 44 D.Lvo 286/98 da _____ con l'avvocato Giovanna Berti nei confronti dell'Inps, con l'avvocato Adele Matranga

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

E' pacifico che la ricorrente risiede a Treviso con il marito titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo ed i tre figli minorenni, che è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, che è madre di un bambino nato il 12 aprile 2017 con riferimento al quale ha presentato all'Inps domanda per il "premio natalità" di cui all'art. 1 comma 353 l.232/2016, che l'Inps ha rigettato la domanda per assenza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in capo alla richiedente.

Il detto comma 353 dell'art. 1 legge 232/2016, tuttavia, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di €800. Il premio...è corrisposto dall'Inps in un'unica soluzione su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione" e nessuna limitazione introduce né con riferimento alla cittadinanza né con riferimento al possesso di determinati titoli giustificanti la presenza in Italia.

Il possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è, invece, requisito introdotto dalla Circolare Inps 39/2017 che ha disciplinato le modalità di erogazione del detto premio prevedendo che esso possa essere erogato solo a chi è in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, che, a sua volta, richiede il presupposto della cittadinanza italiana, della qualità di rifugiato politico, o il possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Posto che non constano norme che consentano all'Inps di introdurre, a mezzo delle proprie circolari, requisiti per la fruizione di benefici introdotti dal legislatore ulteriori rispetto a quelli



previsti dal legislatore medesimo, è altresì da osservarsi che l'art. 12 della Direttiva CE 2011/98 dispone: *“i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3 paragrafo 1 lettere B e C beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano per quanto concernee) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 833/2004”*, laddove l'art. 3 par. 1 lettera B stabilisce *“la presente direttiva si applica...b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa...ai quali è consentito lavorare....”*.

La disposizione di cui sopra ha efficacia diretta nell'ordinamento interno in quanto di immediata applicabilità, da cui consegue che tutti gli organi dello Stato hanno l'obbligo di applicarla con disapplicazione di ogni disposizione nazionale contrastante, in quanto gerarchicamente subordinata.

Qualora, quindi, si ritenesse –contrariamente alla lettera della legge- che l'art. 1 c.353 l.232/2016 subordini il riconoscimento della prestazione al possesso del permesso di lungosoggiorno si introdurrebbe, in via interpretativa, un presupposto che contrasta con l'art. 12 direttiva CE 2011/98 in quanto non è revocabile in dubbio che le prestazioni in tema di maternità rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento 833/2004 dagli artt. 3 e 70 del regolamento medesimo.

La ricorrente, infine, è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale che le consente di lavorare.

Per quanto concerne l'attribuibilità all'Inps di una condotta discriminatoria, essa può essere oggettivamente ravvisata nell'aver introdotto in via interpretativa requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore, contrastanti con i principi costituzionali e comunitari di parità di trattamento e divieto di discriminazione e di avere, sulla base di tali presupposti non previsti dal legislatore e contrastanti con i principi comunitari (e costituzionali) negato il “premio alla nascita” alla ricorrente.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, ordina all'Inps di cessare dalla condotta discriminatoria, e di corrispondere alla ricorrente la prestazione di cui all'art. 1 comma 353 l.232/2016 oltre maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;

Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €400,00 oltre oneri di legge per competenze professionali con pagamento a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.



Si comunichi.

Treviso, 7/3/2018

Il Giudice

